

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.G.R. 29-1-1987 n. 2/L

Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale.

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 giugno 1987, n. 30 suppl. ord. n. 1.

## **D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L <sup>(1)</sup>.**

### **Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale.**

---

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 giugno 1987, n. 30 suppl. ord. n. 1.

---

#### **Art. 12**

*Incompatibilità di cariche (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 12; L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1, lett. b) e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 1).*

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le cariche:
  - a) di deputato e senatore;
  - b) di giudice della Corte costituzionale;
  - c) di membri di altri consigli regionali;
  - d) di consigliere di un comune della regione;
  - e) di presidente, di assessore o di consigliere di un comprensorio o di una comunità di valle oppure di presidente o di membro del comitato di gestione e dell'assemblea generale di una unità sanitaria locale.
2. Non è inoltre compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Non è altresì compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente dello Stato e degli altri enti pubblici.
- 3-bis. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le province autonome di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

4. Non è infine compatibile con la carica di consigliere regionale l'incarico:

a) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;

b) di presidente, di membro di consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti e società ai quali la Regione o le Province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi, sovvenzioni o contributi;

c) di presidente, di membri del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalentemente l'esercizio di attività finanziarie e come tali abbiano rapporti con la Regione o le province autonome;

d) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizio di qualunque genere per conto della Regione o delle province autonome;

e) di consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, associazioni e società di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;

f) di consigliere regionale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

5. Le cause di incompatibilità elencate al precedente comma, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e società aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali nonché di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici.

6. Le cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti non trovano applicazione quando le persone indicate nei commi medesimi presentano le dimissioni, ovvero quando:

- i dipendenti di cui al secondo comma presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti;

- i dipendenti di cui al terzo ed al quarto comma presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo la *legge 12 dicembre 1966, n. 1078*, anche in deroga alle disposizioni contenute in altre leggi regionali, o secondo la *legge 20 maggio 1970, n. 300*.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali dell'ottava legislatura in quanto dipendenti da enti pubblici diversi dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

- 6-bis. L'ipotesi di cui al comma 3 bis del presente articolo non si applica ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
7. I consiglieri regionali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione dei consiglieri medesimi o entro venti giorni da quello in cui la commissione di convalida notifica l'accertata incompatibilità.
8. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva estensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
9. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio regionale che ne è investita dalla Presidenza del Consiglio stesso.
10. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità i consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere - entro quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte dei rispettivi uffici centrali circoscrizionali - alla segreteria del Consiglio regionale l'elenco delle cariche ed uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche o uffici che vengono successivamente ricoperti.
11. La commissione di convalida, quando ha motivo di ritenere che esista una causa di incompatibilità, deve dare comunicazione al consigliere interessato dell'inizio dell'accertamento nei suoi confronti, con invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari per il chiarimento delle posizioni contestate.
12. La commissione di convalida può essere anche investita dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di incompatibilità sulla base di una richiesta scritta presentata dal consigliere regionale interessato, entro dieci giorni della prima seduta del Consiglio regionale o dal giorno in cui le cariche o gli uffici vengono successivamente ricoperti. In tal caso la commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
13. La commissione di convalida accerta e propone al Consiglio l'eventuale decadenza.
14. Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti, eletti alla carica di consigliere regionale può, nel corso del quinquennio di carica, essere interrotto per non più di 12 mesi, al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico <sup>(7)</sup>.

(7) Articolo modificato dall'*art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.*

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

---